

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2242-A

Relazione orale

Relatore Giovanelli

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 24 luglio 1997

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione
degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

presentato dal Ministro dell'ambiente

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1997

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	Pag.	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	4
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	»	6
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	7
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	11

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

13 maggio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando una esigenza di coordinamento con la delega legislativa, disposta dalla legge n. 59 del 1997, per il riordino dei Ministeri e per l'ulteriore sviluppo del processo di riforma del pubblico impiego, avviato con il decreto legislativo n. 29 del 1993.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

Sul disegno di legge

20 maggio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sulla quota della copertura finanziaria attuata sull'accantonamento del Ministero dell'ambiente di cui al fondo globale di parte capitale per il 1997, sulla quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, al coordinamento delle disposizioni contenute nel disegno di legge con quelle di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 67, del 1997.

Su emendamenti

1° luglio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 3.11, 4.15, 4.15 (nuovo testo), 4.20, 4.30, 4.0.1, 4.0.2, 5.22, 5.23, 6.3, 6.17, 6.17/1 e 6.18, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 5.18 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'inserimento dopo le parole: «la spesa», al penultimo rigo, delle parole «nel limite massimo».

2 luglio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, ad integrazione del parere reso in data 1° luglio 1997, esprime avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.31.

(Estensore: FERRANTE)

Su ulteriori emendamenti

9 luglio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 4.33 e 5.22/1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Formula altresì parere di nulla osta sull'emendamento 4.32 (nuovo testo) a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che lo stanziamento indicato sia previsto come tetto di spesa, nonchè sugli emendamenti 6.17 e 6.18 (nuovo testo) a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia mantenuto il primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del testo del disegno di legge e che il termine ivi indicato sia differito al 30 settembre 1998, con conseguente utilizzazione degli stanziamenti previsti per i soli anni 1998 e 1999 e a regime.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: PAPPALARDO)

9 luglio 1997

La Giunta, rilevando positivamente come il disegno di legge rechi disposizioni di attuazione di direttive e di regolamenti comunitari nonchè per un più efficace utilizzo dei finanziamenti dell'Unione europea finalizzati ad interventi in materia ambientale, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Senatore SARTO)

5 giugno 1997

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge,

premesso quanto segue:

nel corso del 1996 il Ministero dell'ambiente ha avviato un insieme coordinato di iniziative, finalizzate sia alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di protezione e risanamento sull'intero territorio nazionale sia al rispetto degli impegni derivanti dall'aderire ad importanti convenzioni nell'ambito comunitario ed internazionale;

il superamento della logica «emergenziale», che ha caratterizzato la gestione della risorsa «ambiente» nel corso degli ultimi anni, viene attuato dal provvedimento in esame adeguando a questi compiti la stessa struttura del Ministero. Tale adeguamento tiene anche conto dell'evoluzione che si va affermando a livello comunitario nel senso di qualificare le politiche ambientali come politiche di sviluppo sostenibile, conformemente ai noti principi della Conferenza di Rio e dell'Agenda XXI;

il Ministero dell'ambiente, in applicazione dell'accordo sul lavoro del 24 settembre 1996, ha orientato la propria attività verso interventi che, oltre ad avere una strategica rilevanza ambientale, fossero anche in grado di assicurare l'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, in termini di certezza e rapidità della realizzazione, per determinare una significativa ricaduta occupazionale. Il decreto legislativo n. 22 del 1997, per esempio, nel dare attuazione alle direttive europee sui rifiuti nn. 91/156, 91/689, 94/31 e 94/62, ha privilegiato una logica di coinvolgimento e responsabilizzazione del sistema produttivo e distributivo, per conseguire la riduzione delle quantità da avviare a smaltimento, potenziare la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio;

in tale contesto di particolare interesse appare anche il piano straordinario di sistemi di collettamento e depurazione delle acque, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 67, in origine inserito nel provvedimento in esame;

per quanto concerne gli specifici progetti di tutela ambientale, nella programmazione ministeriale un ruolo centrale viene svolto dal diversificato insieme di investimenti riguardanti i fondi strutturali comuni-

tari e le risorse che si rendono disponibili per iniziative di sviluppo socio-economico delle aree depresse. È bene rammentare il ruolo che deve svolgere in questo ambito il Ministero dell'ambiente che, lungi dal sovrapporsi ai poteri delle Regioni, ha una funzione di coordinamento nella richiesta e nella redistribuzione dei fondi strutturali;

per contro, la verifica di fattibilità e l'avvio di queste iniziative ha evidenziato l'esistenza di una strozzatura, in termini di tempi e di efficacia delle valutazioni, nel passaggio tra l'individuazione dell'obiettivo e la definizione della progettazione degli interventi, vale a dire nella fase più delicata nella quale i pubblici poteri sono chiamati a scegliere tra opzioni alternative alla luce di complesse variabili di carattere non soltanto politico-istituzionale ed economico-finanziario, ma anche tecnico-scientifico;

alle disfunzionalità rilevate in tale ambito dalle amministrazioni regionali e dagli enti locali, a cui è attribuita una diretta responsabilità progettuale e gestionale relativamente agli interventi in parola, si affianca una storica insufficienza delle strutture del Ministero dell'ambiente, carente di proprio personale dei ruoli tecnici, e comunque provvisto di una dotazione organica (558 unità in pianta) inadeguata rispetto alla quantità e complessità delle competenze via via attribuitegli dalla normativa nazionale e comunitaria;

ciò ha determinato in troppi casi l'intempestività degli interventi o addirittura l'impossibilità di finalizzare adeguatamente le risorse messe a disposizione dai fondi strutturali comunitari, oltre che l'impossibilità di assicurare agli enti territoriali e locali il necessario supporto alla gestione operativa degli specifici interventi;

è chiaro che l'efficace prosecuzione delle azioni avviate ed il perseguimento degli obiettivi strategici che il Ministero si è assegnato non possono continuare ad essere legati a modalità organizzative dipendenti dalla disponibilità di personale contingente e dalla concentrazione di energie professionali sulle problematiche che di volta in volta raggiungono livelli di guardia. Si conviene perciò che un adeguato potenziamento delle risorse professionali strutturalmente a disposizione del Ministero dell'ambiente, secondo le direttrici definite nel disegno di legge in esame, è necessario. Il Ministero dell'ambiente, al pari dei Ministeri di altri paesi europei, deve essere in grado di predisporre le necessarie capacità professionali per rendere incisive le azioni di governo in materia di salvaguardia e di politica ambientale italiana, europea ed internazionale. Si pensi, ad esempio, ai piani di bonifica delle aree industriali degradate, ai numerosi e condivisibili provvedimenti elencati in questo disegno di legge, che spaziano dall'attuazione di compiti come l'elaborazione del Rapporto sulla situazione dell'ambiente e di essenziali indagini e carte tematiche, alla gestione delle aree naturali protette e dei nuovi parchi e riserve marine, alla complessità degli interventi e delle valutazioni ambientali in genere, all'attuazione delle numerose direttive europee e degli accordi internazionali, come la Convenzione e la Conferenza delle Alpi, le Convenzioni di Ramsar, di Washington, di Parigi e la prossima Conferenza sui cambiamenti climatici;

si ritiene condivisibile inoltre recuperare, attraverso un'attività di formazione professionale, il personale inquadrato presso il Ministero dell'ambiente, anche con riguardo a quello recentemente acquisito dall'Ente poste italiane e da altri enti. Ancorchè essenziale all'attuale funzionamento della struttura ministeriale, tale personale è composto per la maggior parte di figure professionali di bassa qualifica funzionale, prive di particolari competenze tecniche e dunque inutilizzabili nel contesto dell'attività tecnica necessaria per il funzionamento del Ministero. Per la riqualificazione del personale in via di inquadramento sono in avanzata predisposizione iniziative con il FORMEZ. In questo contesto, il potenziamento delle risorse umane del Ministero dell'ambiente fino a 900 unità, da assumere mediante mobilità e successivamente mediante concorsi, rappresenta un incremento indispensabile per assicurare una adeguata capacità di intervento e dovrebbe riguardare in prevalenza professionalità tecniche;

altrettanto essenziali, ai fini di un adeguato potenziamento delle capacità di progettazione in campo ambientale, sono le ulteriori disposizioni contenute nel disegno di legge in discussione, che prevedono la sistematica valorizzazione delle potenzialità dell'ANPA, il rapporto con università ed enti di ricerca, nonché l'istituzione di un'apposita Segreteria tecnica, composta da esperti di elevata qualificazione fino all'attuazione della nuova pianta organica;

ritenuto inoltre che:

a) l'articolo 1 è innanzi tutto volto a potenziare le funzioni di supporto alla progettazione e gestione svolte dal Ministero dell'ambiente nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche competenti ad effettuare interventi di protezione e risanamento ambientale. Tale potenziamento non può essere considerato limitativo delle competenze delle regioni e degli enti locali (che continuano ad esplicarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente), perchè l'esercizio di queste ultime potrà giovare, anche con accordi di programma, dell'esistenza di un'efficace azione di supporto, la cui necessità è evidente e in molti casi richiesta. La stessa massiccia sottoutilizzazione dei fondi comunitari ne è prova;

b) il rafforzamento dell'organico del Ministero dell'ambiente non contrasta con le disposizioni, nè con la linea ispiratrice, delle recenti normative volte ad introdurre nel nostro ordinamento caratteri di autonomia territoriale significativamente più marcati nella prospettiva di un assetto federalista. Per quanto già detto, il rafforzamento dell'amministrazione centrale, che (nel sistema preesistente, come in quello delineato dalle modifiche fin qui attuate) è chiamata a svolgere funzioni di supporto e coordinamento, non comprime, ma esalta le potenzialità delle amministrazioni territoriali e locali attributarie delle competenze di programmazione di settore ed operative. Quanto alla necessità del rafforzamento quantitativo e qualitativo, la pianta organica del Ministero, se raffrontata alle funzioni da svolgere, evidenzia la necessità del potenziamento, soprattutto per quanto riguarda i profili tecnici;

c) il disegno di legge, inoltre, non prevede finanziamenti a pioggia, bensì destina incrementi di dotazioni finanziarie ad interventi puntualmente individuati, necessari per l'ambiente e per lo sviluppo dell'occupazione, previsti come doverosi dalla normativa vigente e da importanti convenzioni internazionali;

d) l'insieme di iniziative previste nel disegno di legge definisce la soglia minima di potenziamento strutturale e funzionale dell'intervento ministeriale, necessaria per attribuire alla gestione della risorsa ambiente in Italia una dimensione nuova, fondata non più su mere logiche di comando e controllo e sull'intervento emergenziale, ma sull'integrazione con le autonomie regionali di un Ministero stabilmente attrezzato, capace di promuovere una diversa qualità dello sviluppo che sappia coniugare innovazione tecnologica ed incremento dell'occupazione in una prospettiva di sistematica valorizzazione delle risorse naturali.

Ciò premesso, considerato altresì che le disposizioni del disegno di legge sono compatibili con le competenze regionali, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si ritiene che le attività di formazione rappresentano un aspetto strettamente attuativo dell'attività di supporto alla progettazione e gestione degli interventi ambientali, in quanto riguardano professionalità specifiche, la cui utilità emerga nel corso di tale attività o ai fini dello svolgimento di essa e che non siano disponibili. È altresì previsto che l'attuazione delle attività avverrà in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate, a cominciare dalle Regioni. In ogni caso, considerata la potenziale sovrapposizione a competenze regionali, va prevista, nella fase di programmazione, la partecipazione al procedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali)

1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.

2. Le iniziative di supporto di cui al comma 1 comprendono:

a) l'individuazione di specifici progetti da realizzare anche attraverso accordi di programma con amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per l'attuazione di nuove possibilità occupazionali in campo ambientale, anche attraverso l'incentivazione delle nuove forme di imprenditorialità, la formazione di figure professionali, il ricorso ai lavori socialmente utili;

b) l'elaborazione di criteri per l'individuazione degli obiettivi degli interventi;

c) l'informazione sulle migliori tecnologie e sulle migliori pratiche ambientali disponibili per i singoli obiettivi;

d) l'informazione sulle modalità di attivazione di finanziamenti, pubblici e priva-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali)

1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. **Tale attività è promossa e organizzata sentite le regioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri competenti.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ti, nazionali ed europei, nonchè sui temi degli strumenti economici e della fiscalità ambientale;

e) la predisposizione di schede e schemi dei singoli interventi preliminari, corredati da relazioni tecniche idonee all'inserimento dell'intervento nel contesto delle infrastrutture locali;

f) le indicazioni per la valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e dei risultati ambientali raggiunti;

g) la predisposizione di schede tecniche per l'espletamento delle gare per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori;

h) l'elaborazione di un modello di riconversione ecologica degli ambienti di lavoro e delle attività delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **promuove** e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalità. **I progetti formativi saranno finanziati mediante utilizzo delle risorse già previste per tali attività dall'Unione europea e di quelle regionali.**

4. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attività di educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla preparazione e al riconoscimento

(Segue: Testo del disegno di legge)

4. Per le azioni di cui ai commi 1 e 3, presso il Ministero dell'ambiente viene costituita una apposita segreteria tecnica, composta da non più di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. I compensi e le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 3 il Ministero dell'ambiente può avvalersi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), nonchè stipulare apposite convenzioni con università, enti di ricerca ed istituti specializzati.

7. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 3 e 6 è autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997. **Per la costituzione ed il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998.**

Art. 2.

(Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana)

1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle **migliori** tecnologie pulite con particolare riferimento ai processi e prodotti industriali ed alla riduzione ed al recupero dei rifiuti,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

to di profili professionali per sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale.

5. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 4 il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e può stipulare apposite convenzioni con università, enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati e con le regioni interessate.

Soppresso.

Soppresso.

6. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 1997.

Art. 2.

(Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana)

1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite **in relazione** ai processi e prodotti industriali, **la sostenibilità ambientale delle aree urbane**, la riduzione ed

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nonchè per la sostenibilità e qualità della vita nei centri urbani, ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia.

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA.

4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.

Art. 3.

(Informazione ed educazione ambientale)

1. Per la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo degli strumenti informatici per l'informazione ambientale e l'attività di educazione ambientale, nonché la promozione di specifiche campagne di sensibiliz-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il recupero dei rifiuti, **anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati**, ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. **Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del «Piano d'azione di Lisbona», approvato da rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle città sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo è riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.**

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto **da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari**, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, **dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.**

4. *Identico.*

Art. 3.

(Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione)

1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zazione e di informazione, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999.

Art. 4.

(Interventi per la conservazione della natura)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 4.

(Interventi per la conservazione della natura)

1. Sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessate, i seguenti parchi nazionali:

- a) Alta Murgia;**
- b) Cinque Terre;**
- c) Appennino tosco-emiliano;**
- d) Sila;**
- e) Asinara.**

2. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonché la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.

3. All'Ente parco dell'Asinara sarà affidata la gestione del territorio dell'omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: “, Gennargentu e

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

1. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonchè per l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. Per consentire gli interventi di cui al comma 1, la segreteria tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'isola dell'Asinara" sono sostituite dalle seguenti: "e del Gennargentu".

4. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per l'istituzione dei parchi di cui al comma 1, è autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000 milioni a partire dal 1999.

6. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 5 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando la quota dell'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

con competenze tecnico-scientifiche, ed è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998.

Art. 5.

(*Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo ambientale*)

1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali e relativi piani di azione nazionali in campo ambientale, all'attuazione degli adempimenti di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999.

2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordinamento e controllo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dal 1997.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo ambientale*)

1. *Identico.*

2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire **600** milioni a decorrere dal 1997. **Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca e sperimentazione delle opere vol-**

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 6.

(Ampliamento della pianta organica)

1. Al fine di migliorare la funzionalità del Ministero dell'ambiente la dotazione organica dello stesso è rideterminata in novencento unità secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, sono determinati i profili professionali, **attribuendo in ogni caso almeno i tre quinti dei nuovi posti disponibili a profili di carattere tecnico.**

3. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 si provvede mediante le procedure di mobilità, da espletare entro il 30 settembre 1997. **Decorso tale termine, il Ministero dell'ambiente, anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge**

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

te alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonchè alla raccolta e alla elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche mediante l'apertura di uno sportello per il cittadino, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce, per i gruppi di prodotti per i quali non siano stati fissati specifici criteri comunitari relativi al marchio di qualità ecologica previsti dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica, assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il sistema comunitario.

Art. 6.

(Ampliamento della pianta organica)

1. *Identico.*

(Per le modifiche alla tabella si veda pag. 27).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, sono determinati i profili professionali.

3. Alla copertura dei posti **previsti dal comma 1** e determinati ai sensi del comma 2 si provvede **prioritariamente** mediante ricorso alle procedure di mobilità da espletare entro **4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

23 dicembre 1996, n. 662, può procedere direttamente alla copertura dei posti disponibili mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è coperto attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;

b) i posti resi disponibili, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;

d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;

e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:

1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e della qualifica;

2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.000 milioni per l'anno 1998 ed in lire 18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999.

Art. 7.

(*Programma stralcio di tutela ambientale*)

1. Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 144.800 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999.

2. Il programma stralcio di cui al comma 1 è costituito da progetti strategici di interesse nazionale nei settori con più alto valore aggiunto e più elevata ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenza regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario.

3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente può, altresì, avvalersi di convenzioni con università, enti di ricerca,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;

f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrato secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma alla data del 31 marzo 1999, sono poste in ruolo secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.

Art. 7.

(*Programma stralcio di tutela ambientale*)

1. Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire **65.690** milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Nell'ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché gli altri incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalità di stipulazione e concessione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

Art. 8.

(Modifiche dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 1997)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari," sono sostituite dalle seguenti: "per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,";

b) dopo le parole: "a tale scopo." sono inserite le seguenti: "Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato che le opere sono fattibili, utili, ambientalmente compatibili ed efficaci.";

c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le parole "delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono sostituite dalle parole: "per le politiche agricole"».

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Modifiche dell'articolo 6 del decreto-legge n. 67 del 1997)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonché i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti terri-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

toriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia, salvo diversa e successiva disposizione stabilita con legge regionale”.

2. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 1 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonché le risorse deri-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, pari a lire 63.344 milioni per l'anno 1997, in lire 54.434 milioni per l'anno 1998 e a lire 61.844 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 144.800 milioni per l'anno 1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 130.000 milioni per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti»».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 398 del 1993)

1. Al comma 7, lettera e), dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, successivamente modificato dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte, in fine, le parole: «delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non comportino l'aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari e rispettino le originarie caratteristiche tipologiche e costruttive».

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, pari a lire **62.144** milioni per l'anno 1997, in lire **52.634** milioni per l'anno 1998 e a lire 61.844 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire **65.690** milioni per l'anno 1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 130.000 milioni per

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Per le finalità della presente legge sono altresì destinate le risorse derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione di interventi di politica comunitaria in materia ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

TABELLA
(articolo 6, comma 1)
(Testo del disegno di legge,
d'iniziativa del Governo)

Dotazione organica del Ministero dell'ambiente:

dirigenti generali		n.	8
dirigenti		n.	47
(totale dirigenti		n.	55)
IX	q.f. (compreso r. esaurimento)	n.	87
VIII	q.f.	n.	166
VII	q.f.	n.	207
VI	q.f.	n.	125
V	q.f.	n.	140
IV	q.f.	n.	69
III	q.f.	n.	47
II	q.f.	n.	4
(totale	q.f.	n.	845)
Totale		n.	900

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA
(articolo 6, comma 1)
(Testo proposto dalla Commissione)

Dotazione organica del Ministero dell'ambiente:

dirigenti generali		n.	10
dirigenti		n.	47
(totale dirigenti		n.	57)
IX	q.f. (compreso r. esaurimento)	n.	87
VIII	q.f.	n.	166
VII	q.f.	n.	205
VI	q.f.	n.	125
V	q.f.	n.	140
IV	q.f.	n.	69
III	q.f.	n.	47
II	q.f.	n.	4
(totale	q.f.	n.	843)
Totale		n.	900